

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026

GUIDA AL MODELLO

REDDITI PERSONE FISICHE

Dichiarazione precompilata 2026
Modello Redditi Persone Fisiche
 Compila, verifica e invia la tua dichiarazione

Dati del contribuente	Completo	✓
Redditi	Completo	✓
Oneri e spese	Completo	✓
Detrazioni e crediti	Da completare	⚠
Invio dichiarazione	Non iniziato	⌛

PROSEGUI

PF PERSONE FISICHE FASCICOLO 2026
 Periodo d'imposta 2025
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ANAGRAFICA
 REDDITI
 FABBRICATI
 ONERI E SPESE
 € DETRAZIONI E CREDITI
 ✉ INVIO DICHIARAZIONE

agenzia entrate

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2026

guida al modello “REDDITI PERSONE FISICHE”

(LUGLIO 2026)

1. IL MODELLO “REDDITI PF PRECOMPILATO”	2
Cos'è	2
I modelli disponibili	3
Chi deve presentare il modello Redditi PF	4
Quando è disponibile	4
2. LE OPERAZIONI PRIMA DELL'INVIO DELLA DICHIARAZIONE	6
Accettazione, modifica o integrazione	6
Verifica del rimborso spettante o degli importi da pagare	6
3. I QUADRI LM, RR, RU, RP, RL	7
Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario	7
Quadro RR – Contributi previdenziali	11
Quadro RU – Crediti d'imposta	13
Quadro RP – Oneri e spese	14
Quadro RL – Altri redditi	15
4. LA PRESENTAZIONE E LE OPERAZIONI SUCCESSIVE	16
Quando e come si presenta	16
Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata	16
5. INFO, ASSISTENZA E CALENDARIO	18
Il sito di assistenza	18
Le date da ricordare	19
6. PER SAPERNE DI PIÙ	20

1. IL MODELLO “REDDITI PF PRECOMPILATO”

Cos'è

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione dei redditi precompilata, modello “**Redditi Persone fisiche**”, anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario.

Oltre alle informazioni sui familiari a carico, sugli oneri detraibili e deducibili, su alcune indennità e sui dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo, sono messi a disposizione anche i dati reddituali desumibili dalle **fatture elettroniche** trasmesse tramite il **Sistema di Interscambio (SDI)** e dai **corrispettivi giornalieri** inviati nell'anno.

Per l'utilizzo di tali dati, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, non essendo presente tale informazione nelle fonti di input.

L'applicativo web della dichiarazione precompilata permette di consultare e integrare la dichiarazione, inviarla ed effettuare i pagamenti, senza dover scaricare alcun *software*.

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

Sei residente in Italia ?

Sì No

Nel 2025 hai percepito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, oppure redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA?

Sì No

Sei un contribuente che aderisce al regime di vantaggio o forfetario?

Sì No

Ti consigliamo:

Modello La dichiarazione Redditi persone fisiche - Web.

I modelli disponibili

Per utilizzare il modello Redditi PF sono disponibili:

- **MODELLO RPF MODALITÀ WEB**

Consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2 e 3) senza scaricare alcun software.

Possono utilizzare questo modello anche gli imprenditori e i professionisti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfettario (quadro LM). Non possono utilizzare Redditi Web (ma devono utilizzare Redditi Online) i contribuenti soggetti agli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) o quelli che possiedono redditi da partecipazione.

- **MODELLO RPF MODALITÀ ONLINE**

Software completo per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti con l'installazione sul proprio pc di un apposito programma.

Devono utilizzare Redditi PF Online i contribuenti soggetti agli ISA o con redditi da partecipazione.

SCELTA DEL MODELLO

Scegli il modello della dichiarazione:

REDDITI PERSONE FISICHE
[Chi può presentare il Modello RPF](#)

Scegli come consultare e completare la dichiarazione:

MODELLO RPF MODALITÀ WEB
Consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF senza scaricare alcun software. Possono utilizzare il modello Redditi PF Web anche gli **imprenditori** e i **professionisti** che aderiscono al **regime di vantaggio** o al **regime forfettario** (quadro LM).

MODELLO RPF MODALITÀ ONLINE
Software completo per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da **tutti i contribuenti** con l'installazione sul proprio pc di un apposito programma. Devono utilizzare Redditi **PF Online** i **contribuenti soggetti agli ISA**, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA.

Chi deve presentare il modello Redditi PF

Devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026, non potendo utilizzare il modello 730 precompilato (né quello ordinario), i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2025 hanno percepito
 - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" che non si considerano produttive di reddito agrario
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane)
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario
- nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta)
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24
- coloro che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti.

Quando è disponibile

A partire **dal 20 maggio 2026**, nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata modello "Redditi Persone fisiche 2026" e il relativo foglio riepilogativo.

La data a partire dalla quale è messo a disposizione il modello Redditi Persone fisiche precompilato è stata individuata per poter consentire di utilizzare, nella precompilazione, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo (CUA), che sono state trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il termine del 30 aprile.

Nel foglio informativo allegato alla dichiarazione sono elencate le CUA trasmesse fino al 15 aprile 2026.

I dati delle CUA trasmesse dal 15 aprile al 30 aprile 2026, i cui dati sono stati utilizzati per la precompilazione, sono consultabili nel proprio Cassetto fiscale, accessibile sempre nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il modello Redditi Persone fisiche può essere inviato a partire **dal 27 maggio 2026** e fino **al 2 novembre 2026** (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

Per accedere all'applicativo web della dichiarazione precompilata, occorre prima autenticarsi all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, utilizzando:

- **SPID** - "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale" per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
- Carta d'identità elettronica 3.0 (**CIE**)
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**)
- credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate (**Entratel/Fisconline**), per i soggetti titolati ad averle.

Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di "tutore", "amministratore di sostegno", "curatore speciale", "genitore", "persona di fiducia" o "erede", per accedere alla dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta.

Effettuato l'accesso, si possono visualizzare:

- la dichiarazione dei redditi precompilata
- l'elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti
- l'esito della liquidazione (cioè il rimborso, in caso di "*esito a credito*", o le somme che dovranno essere versate con il modello F24, in caso di "*esito a debito*", oppure "*esito a saldo zero*", se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare).

2. LE OPERAZIONI PRIMA DELL'INVIO DELLA DICHIARAZIONE

Accettazione, modifica o integrazione

Dal **20 maggio 2026** è stato messo a disposizione, il modello Redditi precompilato, con possibilità di invio a partire dal **27 maggio 2026**.

Nell'applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.

Per modificare e inviare il modello "Redditi web" occorre:

- visualizzare i quadri precompilati per verificare che i dati inseriti siano corretti e completi
- completare i quadri con le informazioni mancanti
- effettuare le scelte per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille.

Per l'inserimento dei dati è stata prevista un'apposita funzione che facilita la ricerca dei "campi della dichiarazione" in cui vanno riportati.

Verifica del rimborso spettante o degli importi da pagare

Il contribuente che presenta il modello "Redditi" precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le modalità e i termini di seguito descritti. Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, occorre compilare il quadro RX e scegliere se riceverlo a rimborso, se utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi, o se riportarlo nella dichiarazione dell'anno successivo.

ATTENZIONE:

se non si effettua alcuna scelta nel quadro RX, il credito viene considerato come un'eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

Se si sceglie di chiedere il credito a rimborso, lo stesso viene erogato dall'Agenzia delle entrate, eseguiti i normali controlli. Se il contribuente ha indicato le coordinate del conto corrente bancario o postale (codice Iban), nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, il rimborso viene accreditato su quel conto.

Se, al contrario, emerge un debito e si invia la dichiarazione, è possibile effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito). È comunque possibile stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.

Se il contribuente si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o un professionista abilitato, saranno questi ultimi a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate il modello F24 con gli importi dovuti o, in alternativa, consegneranno il modello F24 compilato con le somme che il contribuente dovrà versare.

3. I QUADRI LM, RR, RU, RP, RL

Quadro LM - Regime di vantaggio e regime forfetario

Se il contribuente aderisce al **regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o **forfetario** (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) trova già precompilati alcuni campi del quadro LM con le relative informazioni presenti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell'invio.

Per la valorizzazione del quadro LM viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e/o nei corrispettivi telematici relativi all'anno d'imposta oggetto di precompilazione.

Per il professionista che ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall'importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

Diversamente, per il professionista che esercita un'attività per la quale non è prevista un'apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell'importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e che non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è adottata la presunzione, indicata con apposito messaggio nel foglio informativo, che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.

Se il pagamento della prestazione o della vendita non coincide con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l'importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell'anno d'imposta di riferimento ed escludendo quelli delle fatture emesse nell'anno d'imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.

Fatture PA rifiutate

In presenza di fatture elettroniche e note di credito emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e da questa rifiutate, le stesse non sono prese in considerazione ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi di reddito da riportare in dichiarazione. In tal caso, è riportato il seguente avviso nel foglio informativo: *"Risultano fatture PA rifiutate che non sono state considerate tra i componenti positivi di reddito, verifica la correttezza dei dati precompilati"*.

Somma componenti positivi di reddito pari a zero o negativa

Quando dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito, pervenuti col flusso delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, risulta un valore pari a zero o negativo (ad esempio, per effetto dell'emissione di note di credito), il contribuente viene informato con il seguente messaggio: *"Dal flusso delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici pervenuto, risulta una sommatoria dei componenti positivi di reddito pari a zero o negativa, verifica la correttezza dei dati"*.

Codici Ateco

Per la precompilazione del codice Ateco al rigo LM1, quindi nella sezione I relativa ai contribuenti in regime di vantaggio, viene riportato il codice attività desunto dalla dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal primo gennaio 2025. In tal caso il contribuente, come anche specificato nell'apposito avviso web, deve verificare che il codice attività prevalente riportato in dichiarazione sia corretto rispetto all'attività esercitata.

La **precompilazione della colonna 1** (Codice attività) del rigo o dei rigi da LM22 a LM27, quindi della sezione III relativa ai contribuenti in regime forfetario, è effettuata sulla base dei dati presenti nella dichiarazione presentata l'anno precedente, ovvero, in assenza di dichiarazione dell'anno precedente, dai dati anagrafici che risultano nelle banche dati dell'Agenzia. Il contribuente deve verificare se il suo o i suoi codici attività sono stati correttamente riportati in dichiarazione.

Se, invece, il suo o i suoi codici attività sono stati riportati solo nel foglio informativo, gli stessi vanno verificati e indicati nella colonna 1 dei rigi da LM22 a LM27. In tal caso, i codici attività da riportare sono quelli ATECO 2007.

In particolare, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti alle attività distinte dai diversi codici Ateco.

Di conseguenza:

- se le attività esercitate rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai diversi settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni del modello Redditi PF, il contribuente può confermare il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all'attività prevalente
- se le attività esercitate rientrano, invece, in differenti gruppi, il contribuente deve suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo, da LM22 a LM27, per ciascuna attività prevalente rientrante nel medesimo gruppo merceologico.

Certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA)

Con l'introduzione delle semplificazioni fiscali (decreto legislativo n. 1/2024) è stato disposto l'esonero dall'invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, permane l'obbligo di emissione della CU per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e per alcuni tipi di indennità, come quella di maternità, per le quali non è prevista l'emissione di documenti fiscali transitanti nel Sistema di Interscambio (SdI).

"CU – Lavoro autonomo": medici

Nel caso di somme erogate (punto 4 della "CU – Lavoro autonomo") ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta in regime forfetario, con codice 24 presente nel punto 6 della "CU – Lavoro autonomo", le stesse vengono utilizzate per la precompilazione della sezione III – regime forfetario e sono, inoltre, evidenziate con un messaggio nel foglio informativo.

"CU – Lavoro autonomo" relative ad alcune indennità

Se il contribuente è in possesso di una o più "CU – Lavoro autonomo" in cui sono presenti i codici 25 e/o 26 al punto 6 (relative ad alcune indennità, ad esempio quelle di maternità, che concorrono alla base imponibile, ma non rilevano ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime), la somma dei relativi importi è riportata nell'apposito rigo del quadro LM con il seguente messaggio nel foglio informativo: *"Risultano CU-Lavoro Autonomo in regime forfetario e/o in regime fiscale di vantaggio. Importo: XXXX"*.

In caso di soggetto in regime forfetario è riportato, inoltre, il codice 1 in colonna 7 dei righi da LM22 a LM27.

"CU - Lavoro autonomo": lavoratori sportivi del settore dilettantistico

Il contribuente in regime forfetario che nella dichiarazione "modello Redditi" dell'anno precedente ha compilato la sezione III del quadro RR (Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021) deve verificare, come indicato nello specifico messaggio riportato nel foglio informativo e nell'applicativo web, se ha percepito compensi da lavoro autonomo sportivo dilettantistico.

In tal caso, come da istruzioni, deve inserire tali compensi in un distinto rigo da LM22 a LM27 inserendo il codice 2 in colonna 7.

"CU – Lavoro autonomo": diritti d'autore e opere dell'ingegno

I dati delle somme di cui alle "CU – lavoro autonomo" con causale B (*"utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico"*) sono già riportati al quadro RL "Altri redditi" e, in particolare, al rigo RL25.

In caso di contribuente in regime forfetario (sezione III del quadro LM precompilata) con presenza di "CU – lavoro autonomo" aventi la causale B, se tale tipologia di reddito è correlata all'attività di lavoro autonomo svolta, i dati dei compensi vanno riportati in colonna 4 dei rigi da LM22 a LM27, eliminandoli dal quadro RL, come riportato anche in un apposito avviso sia nel foglio informativo che nell'applicativo web.

Contributi previdenziali e assistenziali

Se il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell'anno oggetto di precompilazione e comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo, in quanto, le fonti informative non consentono di distinguere i contributi inerenti all'attività svolta nel regime di vantaggio o forfetario da altre tipologie di contributi deducibili versati nell'anno.

Al contribuente, quindi, spetta verificare il dato e riportare:

- nel quadro LM, i contributi relativi all'attività svolta nel regime di vantaggio (LM7) o forfetario (LM35)
- nel rigo RP21, l'eventuale parte eccedente dei contributi che non hanno trovato capienza nel quadro LM, insieme agli altri contributi deducibili in base alla normativa vigente (ad esempio, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy, per la prosecuzione volontaria, eccetera).

Eccedenze e acconti

Sono precompilati anche i dati dell'eccedenza delle rimanenze finali (sezione I), dell'eccedenza e degli acconti dell'imposta sostitutiva con le informazioni provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente e dai modelli F24. Tali informazioni sono comunque riportate nel foglio informativo del contribuente, anche in caso di mancata precompilazione del quadro LM.

Quadro RR - Contributi previdenziali

L'INPS fornisce all'Agenzia delle entrate i dati utili alla precompilazione di alcuni campi del quadro RR del modello Redditi PF.

In particolare, per quanto riguarda la **sezione I del quadro RR**, l'Inps fornisce i dati relativi alla tipologia iscritto, al codice azienda, alle attività particolari, al codice fiscale del titolare, al codice INPS, al periodo di imposizione contributiva, al tipo e al periodo di riduzione contributiva, al reddito minimale, ai contributi IVS dovuti sul reddito minimale, al contributo di maternità, alle quote associative, ai contributi versati sul reddito minimale, al contributo per le prestazioni di maternità - per coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo - ai contributi versati sul reddito che eccede il minimale e ai contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24.

Ai dati comunicati da Inps sono aggiunti i dati relativi al credito del precedente anno, anche compensato con F24, precompilabili direttamente dall'Agenzia.

Se risultano interruzioni nel periodo di imposizione e/o di riduzione contributiva, il contribuente viene informato con un messaggio sia nel foglio informativo che nell'applicativo web e deve verificare i mesi corretti da indicare rispettivamente nelle colonne 4 e 5, oppure 8 e 9, dei righe RR2/RR3.

In caso di precompilazione della colonna 7 (tipo riduzione) con il **codice "C"**, relativo alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, spetta al contribuente verificare se ha superato in corso d'anno il limite di 100.000 euro.

In caso positivo, il contribuente integra la dichiarazione, riportando nella colonna 7 dei righe RR2/RR3 il **codice "D"** (lavoratore in regime forfetario nel caso di avvenuto superamento in corso dell'anno 2025 del limite di 100.000 euro).

Se risulta precompilato il quadro RR con almeno un dato, viene fornito un messaggio nel foglio informativo che avvisa il contribuente di verificare se il reddito eccede il minimale e integrare, eventualmente, i dati compilando le colonne 24 e 25 dei righe RR2/RR3, come da istruzioni.

In particolare, alla colonna 24 va riportato il reddito eccedente il minimale fino al massimale di 92.413 euro, mentre alla colonna 25 vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24 le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti), al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7.

Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1	Codice azienda Inps:	Attività particolari:	Quote di partecipazione:	Opzione reddito quote di partecipazione:
	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="checkbox"/>
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA				
Tipologia iscritto:	Codice fiscale:	Codice INPS:	Reddito d'impresa o perdita:	Quota di competenza del coadiutore/collaboratore:
<input type="text"/>	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> ,00	3A <input type="text"/> ,00
Reddito di impresa con adesione al CPB:	Reddito di impresa mista con adesione al CPB:	Opzione reddito effettivo:	Periodo imposizione contributiva dal:	
3B <input type="text"/> ,00	3C <input type="text"/> ,00	3D <input type="checkbox"/>	4 <input type="text"/>	
Periodo imposizione contributiva al:	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95:	Tipo riduzione:	Periodo riduzione dal:	Periodo riduzione al:
5 <input type="text"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>
Reddito minimale:	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale:	Contributi maternità:	Quote associative e oneri accessori:	Contributi versati sul minimale:
10 <input type="text"/> ,00	11 <input type="text"/> ,00	12 <input type="text"/> ,00	13 <input type="text"/> ,00	14 <input type="text"/> ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24:	Contributo a debito sul reddito minimale:	Contributo a credito sul reddito minimale:		
15 <input type="text"/> ,00	16 <input type="text"/> ,00	17 <input type="text"/> ,00		
Credito di cui si chiede il rimborso:	Credito da utilizzare in compensazione:	Credito del precedente anno:	Credito del precedente anno compensato nel mod.F24:	
18 <input type="text"/> ,00	19 <input type="text"/> ,00	20 <input type="text"/> ,00	21 <input type="text"/> ,00	
Residuo in autoconguaglio:	Reddito eccedente il minimale:	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale:		
22 <input type="text"/> ,00	24 <input type="text"/> ,00	25 <input type="text"/> ,00		
Contributo maternità (solo per attività di affittacamere):	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale:	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale:		
26 <input type="text"/> ,00	27 <input type="text"/> ,00	28 <input type="text"/> ,00		
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale:	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale:	Eccedenza di versamento a saldo:		
29 <input type="text"/> ,00	30 <input type="text"/> ,00	31 <input type="text"/> ,00		
Credito di cui si chiede il rimborso:	Credito da utilizzare in compensazione:	Credito del precedente anno:	Credito del precedente anno (col. 34) compensato nel Mod. F24:	
32 <input type="text"/> ,00	33 <input type="text"/> ,00	34 <input type="text"/> ,00	35 <input type="text"/> ,00	
Residuo in autoconguaglio:				
36 <input type="text"/> ,00				
RR2				

Se è presente un collaboratore, quindi in presenza di almeno un dato precompilato al rigo RR3, con la contemporanea presenza della colonna 35 del rigo RR2 precompilata (credito dell'anno precedente compensato con F24), va verificato che il credito compensato che emerge dalla singola posizione contributiva, riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, sia stato correttamente attribuito.

Il credito compensato con F24, infatti, potrebbe essere riferito sia al titolare che al collaboratore. In tal caso, il contribuente deve suddividere il credito compensato tra il titolare, alla colonna 35 del rigo RR2, e il collaboratore, alla colonna 35 del rigo RR3. Al riguardo, viene anche fornito uno specifico avviso nel foglio informativo e nell'applicativo web.

Quadro RU - Crediti d'imposta

Nel quadro RU sono precompilati i dati riferiti ai seguenti crediti d'imposta:

- investimenti beni strumentali – "ZES unica" – codice "T1"
- investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate "ZLS" – codice "U4"
- investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura "ZES UNICA AGRICOLA" - codice "U3"
- spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA" - codice "U6".

Sezione I Crediti di imposta						
RU1	Codice credito:	Caro petrolio:	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione:		
1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	1	<input type="text"/> ,00	
RU3	Credito d'imposta ricevuto:				1	<input type="text"/> ,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo					
1	<input type="text"/> ,00	2	<input type="text"/> ,00	B2	<input type="text"/> ,00	
				C2	<input type="text"/> ,00	
				D2	<input type="text"/> ,00	
E2	<input type="text"/> ,00	F2	<input type="text"/> ,00			
Credito d'imposta spettante nel periodo:						
3	<input type="text"/> ,00					
RU6	Credito utilizzato in compensazione:					
1	<input type="text"/> ,00					

In particolare, il contribuente ritrova:

- nella colonna 1 ("Codice credito") del rigo RU1, il codice del credito di imposta
- nella colonna 3 ("Credito d'imposta spettante nel periodo") del rigo RU5, l'ammontare del credito d'imposta fruibile, come indicato nel cassetto fiscale del beneficiario
- nel rigo RU6 "Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24", l'eventuale importo del credito utilizzato in compensazione con il codice tributo specifico.

Il contribuente viene inoltre avvisato, con uno specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano effettuate compensazioni con modello F24 da verificare.

Nei casi di precompilazione del quadro RU, nel foglio informativo è riportato il seguente messaggio "Risulta che hai presentato istanza per il riconoscimento del credito d'imposta XXX. Importo: xxxxx,00".

L'eventuale ammontare del credito d'imposta residuo viene riportato automaticamente nella colonna 2 del rigo RU12. Nel caso in cui, però, si sia verificata la perdita totale o parziale del diritto al credito (ad esempio per revoca o decadenza), come da avviso nell'applicativo web, vanno consultate con attenzione le istruzioni del rigo RU12, barrando la casella di colonna 1 in modo che il residuo del credito d'imposta non venga riportato, in tutto o in parte, nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il credito d'imposta residuo, indicato nella dichiarazione dell'anno precedente, relativo:

- agli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura "CIMAGRICOLTURA" – codice "U2"
- agli investimenti beni strumentali – "ZES unica" – codice "T1"

lo stesso viene precompilato nel rigo RU2, e indicato nel foglio informativo, se nella dichiarazione dell'anno precedente non è stata barrata la casella di colonna 1 nel rigo RU12. In caso contrario, infatti, l'importo residuo non va riportato (in tutto o in parte) nella dichiarazione dei redditi.

RU12	Vedere istruzioni:	Credito d'imposta residuo:	
	1 <input type="checkbox"/>	2	,00

Quadro RP - Oneri e spese

Se il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi previdenziali e assistenziali versati nell'anno oggetto di precompilazione, comunicati dai soggetti terzi, sono riportati nel solo foglio informativo.

Il contribuente deve verificare il dato e riportare:

- nel quadro LM, i contributi relativi all'attività svolta nel regime di vantaggio (LM7) o forfetario (LM35)
- nel rigo RP21, l'eventuale parte eccedente dei contributi che non hanno trovato capienza nel quadro LM, insieme agli altri contributi deducibili in base alla normativa vigente (ad esempio, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy, per la prosecuzione volontaria, eccetera).

Quadro RL - Altri redditi

I dati delle somme di cui alle "CU – lavoro autonomo" con **causale B** ("utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale commerciale o scientifico") sono precompilati al quadro RL "Altri redditi" (in particolare, al rigo **RL25**).

Se il contribuente è in regime forfetario (sezione III del quadro LM precompilata), risultano pervenute "CU – lavoro autonomo" con causale B e tale tipologia di reddito è correlata all'attività di lavoro autonomo svolta, vanno riportati i dati dei compensi in colonna 4 dei rigi da LM22 a LM27, eliminandoli dal quadro RL, come indicato anche in un apposito avviso sia nel foglio informativo che nell'applicativo web.

Sezione III Altri redditi di lavoro autonomo			
RL25	PROVENTI LORDI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL'INGEGNO, DI BREVETTI INDUSTRIALI, ECC. PERCEPITI DALL'AUTORE O INVENTORE	Altri dati:	Importo:
		1 <input type="text" value="v"/>	2 <input type="text" value=""/> ,00
RL26	COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI LEVATA DEI PROTESTI ESERCITATA DAI SEGRETARI COMUNALI. INDENNITÀ IN DENARO O IN NATURA PERCEPITE NEL PERIODO DI IMPOSTA DAI GIUDICI ONORARI DI PACE E DAI VICE PROCURATORI ONORARI	Altri dati:	Tipologia:
		1 <input type="text" value="v"/>	2 <input type="text" value="v"/>
			3 <input type="text" value=""/> ,00

Se il contribuente è in possesso di una "CU – Lavoro autonomo" con **causale F** ("indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari"), viene precompilato il rigo **RL26** con codice 2, indicando in colonna 3 l'importo delle indennità certificate presente nel punto 4 della CUA.

Nel rigo **RL 33**, dedicato alle ritenute d'acconto, viene riportata la somma degli importi (ritenuta operata) indicata nel punto 9 della CUA.

In caso di più CUA, con la stessa **causale "F"** al punto 1, vengono compilati tanti rigi quante sono le CUA pervenute.

4. LA PRESENTAZIONE E LE OPERAZIONI SUCCESSIVE

Quando e come si presenta

Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire **dal 27 maggio 2026** e fino **al 2 novembre 2026** (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

- direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
- tramite un Caf, un professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (solo per il modello Redditi Persone fisiche).

PRESENTAZIONE DIRETTA DEL MODELLO REDDITI

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

- verificare con attenzione che i dati precompilati siano corretti e completi
- compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)
- effettuare il pagamento degli importi dovuti, in caso di “*esito a debito*”.

DICHIARAZIONE INVIATA

Dopo la presentazione, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate. Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.

Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata

ANNULLARE LA DICHIARAZIONE INVIATA

L’annullamento del modello Redditi già inviato e la presentazione di una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web, invece, sono possibili a partire **dal 27 maggio 2026**.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.

Il **26 giugno 2026** è l'ultimo giorno per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.

Entro il **15 ottobre 2026**, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell'invio risulti con la dicitura "*Elaborato*" e occorre accedere all'applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l'invio.

Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione "Ricevute" è possibile controllare e stampare le ricevute dell'annullamento.

ATTENZIONE

Quando si annulla il modello inviato, all'Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L'invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall'annullamento della precedente.

REDDITI CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO "REDDITI WEB"

Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare "Redditi correttivo", entro il **2 novembre 2026**, per modificarli o integrarli.

Dopo questa data è possibile presentare solo "Redditi integrativo".

Il modello "Redditi correttivo" è predisposto con i dati già presenti nell'ultima dichiarazione inviata.

5. INFO, ASSISTENZA E CALENDARIO

Il sito di assistenza

L'Agenzia delle entrate, come ogni anno, predispone un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata.

All'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/> sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente da casa.

Nel sito, inoltre, è presente l'elenco delle scadenze e altre utili sezioni quali: le principali novità, i vantaggi, le risposte alle domande più frequenti.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle entrate garantisce, in ogni caso, il servizio di assistenza ai cittadini attraverso i seguenti canali:

- [Assistenza telefonica](#): 800.90.96.96 da telefono fisso, 06.97.61.76.89 (da cellulare) e +39 06.45.47.04.68 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, con esclusione delle festività nazionali
- [Assistenza prima informazione canale facebook](#).

Le date da ricordare

Di seguito le date da ricordare per la dichiarazione precompilata Redditi Pf 2026.

20 MAGGIO	da questa data è possibile accedere e modificare la dichiarazione modello Redditi persone fisiche precompilato direttamente tramite l'applicativo web
27 MAGGIO	da questa data possibile: <ul style="list-style-type: none"> • inviare il modello Redditi persone fisiche precompilato • inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730, presentando il frontespizio e i quadri interessati (RM - Sez. IV, RS, RU) • inviare il modello Redditi correttivo, per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato • annullare il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta)
26 GIUGNO	ultimo giorno per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Pf correttivi ad esso collegati) inviato con modello F24
30 GIUGNO	Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto (salvo i casi per cui opera la proroga al 20 luglio)
20 LUGLIO	Ultimo giorno per il versamento, senza alcuna maggiorazione, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari
30 LUGLIO	Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto (salvo i casi per cui opera la proroga al 20 agosto)
20 AGOSTO	Ultimo giorno per il versamento, con la maggiorazione dello 0,80 per cento, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari
15 OTTOBRE	ultimo giorno per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Pf correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24
2 NOVEMBRE	scade il termine per inviare: <ul style="list-style-type: none"> • il modello Redditi Persone fisiche 2026 • il modello Redditi correttivo del 730 • il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM - Sez. IV, RS, RU)
30 NOVEMBRE	scade il termine per versare il secondo o unico acconto
1° FEBBRAIO 2027	ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni dalla scadenza), mediante l'applicazione web, o scaricando il software Redditi PF On line 2026

6. PER SAPERNE DI PIÙ

[Dpr n. 917/1986](#) (Testo unico delle imposte sui redditi)

[Dpr n. 322/1998](#) (Regolamento su modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto)

[Decreto legislativo n. 175/2014](#) (semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)

[Decreto legge n. 146/2021 - articolo 5-ter](#) (controllo formale delle dichiarazioni precompilate)

[Decreto legge n. 73/2022 - articolo 6](#) (disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)

[Decreto legislativo n. 1/2024](#) (razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari)

[Circolare n. 8/2024](#) (semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari - misure in materia di dichiarazioni fiscali)

[Decreto legislativo n. 108/2024 - articolo 2](#) (modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari) e [articolo 4](#), comma 1, lettera u)

[Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026](#) (accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati)

[Decreto legge n. 89/2026 - articolo 6](#) (proroga dei versamenti del 30 giugno 2026, per i contribuenti ISA o per quelli che presentano cause di esclusione dagli ISA, per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i "forfetari")

["Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026"](#) (raccolta di guide sulle disposizioni normative e sulle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi)

SITO DI ASSISTENZA ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA:

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/>

SITO DI ASSISTENZA AI SERVIZI TELEMATICI:

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/>

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (sito dell'Agenzia delle entrate):

["Modello Redditi persone fisiche 2026 e istruzioni"](#)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

**PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**

Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone - Anna D'Angelo**

Progetto grafico: Stazione grafica - **Claudia Iraso**

In collaborazione con **l'Ufficio Sistemi Evolutivi Dichiarazioni
della Direzione Centrale Servizi Fiscali**

Segui l'Agenzia su:

Fisco
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggi

